



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 70 / UTC DEL 26/06/2020

OGGETTO: LAVORI DI POSA CAVO AEREO E COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA CON NUOVA CABINA MONTES E NUOVO P.T.P. BOLENTINA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORAZIONI OG1 E OG10 ALLA DITTA EFFEBI RECYCLING S.R.L. CON SEDE A LEVICO TERME (TN).
CIG: 81510825A7 CUP: BH12D19000080004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici n.61/UTC dd. 09.06.2020 sono stati affidati in economia alla ditta alla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede ad Mezzolombardo (TN) in Via Della Rupe, n. 8/B P. IVA 01741440224, l'esecuzione dei "Lavori di posa cavo aereo elicord MT a 20 kV e costruzione linea MT a 20 kV in cavo interrato con inserimento nuova cabina "Montes" e costruzione nuovo P.T.P. "Bolentina" accettando l'offerta presentata in data 29.01.2020 con i costi ivi evidenziati e quindi per complessivi € 164.977,06.- comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre all'I.V.A., a cui vanno aggiunti € 3.090,43.- per costi specifici rischio biologico da Covid-19 come risulta da documento integrativo del Piano di Sicurezza predisposto dal Coordinatore della sicurezza, Pedrazzoli geom. Paola, pervenuto in data 03.06.2020 prot. n. 5910.

Visto che i relativi lavori, come da apposito verbale, risultano iniziati il giorno 16.06.2020.

70 UTC

Vista la richiesta pervenuta in data 11.06.2020 con prot. n. 6324 formulata dalla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione al subappalto delle lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OG10 per € 24.010,82.- comprensivo degli oneri di sicurezza a favore della ditta Effebe Recycling S.r.l. con sede legale in Via Dante, n. 66 - Levico Terme (TN), P. IVA 02190570222.

Visto il contratto di subappalto sottoscritto in data 04.06.2020 dalle imprese Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. e Effebe Recycling S.r.l. per un importo di € 24.010,82.- oltre a IVA.

Verificato, a norma dell'art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 che il citato contratto di subappalto prevede all'art. 23 l'impegno ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è soggetto a clausola sospensiva che ne subordina l'efficacia all'adozione del presente provvedimento autorizzativo.

Considerato che le opere oggetto del presente subappalto sono ricomprese tra quelle indicate in sede di procedura d'appalto dalla ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. nell'elenco delle opere subappaltabili.

All'istanza di autorizzazione al subappalto l'impresa aggiudicataria ha allegato la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia.

E' stato verificato che l'impresa aggiudicataria corrisponderà per i lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento, come si evince dal prospetto presentato.

In riferimento al subappaltatore, d'ufficio si è provveduto a:

1. acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva online;
2. verificare la certificazione della C.C.I.A.A. in ordine alla tipologia di lavorazione da autorizzare;
3. verificare il casellario informatico dell'ANAC.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale.

Ravvisato che dalla documentazione in possesso della stazione appaltante, si può rilasciare nulla osta all'autorizzazione all'affidamento in subappalto, verificando che le lavorazioni oggetto del presente provvedimento appartengono alle categorie OG1 e OG10 e che non viene stato superato il limite della quota di lavori subappaltabile.

Vista la Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 recante *"Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"* e il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26"*, e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge Provinciale 09 marzo 2016, n. 2.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento verrà pubblicato tempestivamente nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* del sito internet comunale.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 31.12.2020.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 3 del 2 gennaio 2020, prot. n. 30/3.4, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di responsabile Ufficio Tecnico, urbanistica e gestione del territorio per l'anno 2020;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare la ditta Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede ad Mezzolombardo (TN) in Via Della Rupe, n. 8/B P. IVA 01741440224, a subappaltare alla ditta Effebei Recycling S.r.l. con sede legale in Via Dante, n. 66 - Levico Terme (TN), P. IVA 02190570222, le opere appartenenti alle categorie OG1 e OG10 come risulta da documentazione allegata alla richiesta di subappalto per € 24.010,82.- nell'intervento di *"Posa cavo aereo elicord MT a 20 kV e costruzione linea MT a 20 kV in cavo interrato con inserimento nuova cabina "Montes" e costruzione nuovo P.T.P. "Bolentina"*ferme le condizioni ed il disposto delle norme in narrativa indicate e richiamate.
2. Di dichiarare che dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.
3. Di disporre perché, ai sensi della L. 136/2010, le ditte appaltatrice e subappaltatrice dotino i propri dipendenti di tessera di riconoscimento.

4. Di condizionare la presente autorizzazione al rispetto, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dall'art. 18 della legge 55/90, in particolare:
 - trasmettere, relativamente all'impresa subaffidataria, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - trasmettere il POS dell'impresa subaffidataria di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - praticare per il lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
 - indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese subaffidatarie, con i rispettivi dati di iscrizione alla C.C.I.A.A.
5. Di trasmettere la presente autorizzazione alle ditte interessate, all'ing. Alfaré Andrea, direttore lavori e alla geom. Pedrazzoli Paola, coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.P. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato (art. 35), a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cattimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.
8. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
9. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
10. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 26/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ing. Noemi Stablum

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele